



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **27**

SEDUTA DEL **30.03.2017**

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	MUNI' Vincenzo	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	NO	10)	NUCERA Massimiliano	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DEANDREIS Paola	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	DI LIETO Francesco	NO	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUARNIERI Rosalia	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, PASSINO Alberto, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

PRESIDENTE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Discutiamo assieme e poi votiamo punto per punto il n. 3 che è “Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) e n. 4 Modifica al regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Relaziona sull’argomento l’Assessore ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Buonasera a tutti, signor Sindaco, signori assessori, consiglieri, pubblico a casa e in streaming.

Allora intanto c’è da precisare che la legge appunto prescrive che le aliquote e tariffe relative ai tributi e all’imposte locali, quindi IMU, TARI, TASI ed IRPEF, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, unitamente alle tariffe dei servizi pubblici locali, devono essere deliberate entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione che è stato prorogato al 31.03.2017.

Ecco il perché oggi, appunto, discutiamo poi andremo a deliberare tariffe ed aliquote relative ai tributi.

Allora partendo dalla modifica al regolamento per l’applicazione la tassa sui rifiuti, allora sono modifiche che riguardano le agevolazioni tributarie che quindi costituiscono la vera normale regime di imposizione e che quindi proprio per questa importanza devono essere considerati in modo rigoroso.

Allora ciò che è stato integrato nel regolamento per la tassa sui rifiuti è l’art. 10, comma 4, e l’art. 13, comma 4, lettera a), che disciplinano i casi di detassazione o riduzioni.

Si è in particolare inserito nella documentazione da produrre, proprio per ottenere una riduzione della tassa e qualora vengano prodotti rifiuti non assimilati agli urbani, la presentazione del formulario rifiuti e la fattura di smaltimento riciclo, in modo da evitare equivoci con il contribuente, consentirà anche agli uffici di operare in conformità alla legge, secondo principi di equità fiscale.

Quindi è la parte all’art. 10, è la parte indicata in neretto. L’altra modifica apportata è l’art. 16, comma 2, che riguarda sempre le agevolazioni e le riduzioni per i contribuenti.

Allora la norma che disciplina la TARI non prevede l’applicazione della riduzione con effetto dall’anno successivo, come invece era per la TARSU, quindi si è ritenuto equo far decorrere l’agevolazione dal mese successivo a quello della domanda, in modo da garantire al contribuente un prelievo fiscale più equo e conforme alla realtà dei fatti.

Quindi questo è quello che è stato modificato nella tassa sui rifiuti.

In realtà attraverso l’inserimento di queste modifiche non si è fatto altro che, come posso dire, cartolarizzare, cristallizzare una prassi amministrativa che era già in atto e quindi si è voluto rendere conforme praticamente il regolamento a quello che è comunque la prassi amministrativa che viene seguita dagli uffici.

Direi di aver terminato l’esposizione.

Allora per quanto riguarda invece la modifica al regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche la COSAP bisogna fare questa precisazione.

Allora la determinazione delle aliquote delle tariffe del canone sono di competenza della Giunta, mentre l’applicazione del canone viene normato dal regolamento comunale, appunto, di competenza del Consiglio comunale.

Quindi con la delibera in oggetto vengono apportate al regolamento COSAP le modifiche in tema di applicazione del canone e quindi si sono eliminati tutti quei riferimenti alla Giunta e si è provveduto conformemente come si fa per le altre entrate comunali a stabilire

un importo minimo, mi pare dieci euro, al fine di evitare le riscossioni di somme di modesto ammontare che ne rendono inefficace e antieconomica la riscossione.

Quindi gli articoli interessati dalla modifica sono l'art. 17, l'art. 18 che è stato abrogato, l'art. 20 che è stato abrogato, l'art. 21 che è stato abrogato, la modifica all'art. 22, comma 2, anche qui indicato in neretto e poi il 24, comma 4, sempre nella parte appunto indicata in neretto.

Quindi si è voluto intanto eliminare anche ogni riferimento alla lira, perché c'era ancora qualche riferimento nel tariffario in ordine alla lira e quindi le modifiche poi sostanzialmente si sostanziano in quello appunto che ho appena indicato.

PRESIDENTE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Per quanto riguarda il punto 4) occorre fare una correzione di un refuso, di un errore materiale, perché a pagina 2, delibera di apportare al vigente regolamento per l'applicazione, bisogna modificare del tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e mettere per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). E' stato un refuso, quindi viene corretto.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

PORRO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Solo due parole velocissime, intanto l'assessore nel suo discorso ci ha detto che entro il 31 marzo dobbiamo approvare le aliquote tariffe e quant'altro, IMU, TASI, TARI ecc., in realtà avremmo anche dovuto approvare il bilancio assessore, entro il 31 marzo del 2017. No, lei dice di no. Abbiamo dovuto scrivere al Prefetto, perché non siamo nei termini, comunque va benissimo, va sempre bene quello che fate.

Io volevo due chiarimenti, si vede che quando noi siamo in minoranza ci danno informazioni sbagliate, non si capisce.

Lei faceva riferimento alle modifiche per quello che riguarda il regolamento della TARI che fundamentalmente prevedono la richiesta di esibizioni di fatture ecc.

Chiedo soltanto, perché non l'ho verificato, chiedo soltanto quale normativa nuova prescrive questa richiesta. Dopodiché sulla COSAP, oggi come spiegava lei, andiamo ad approvare delle modifiche al regolamento per l'applicazione del canone, perché le tariffe sono una competenza della Giunta.

A me preme insomma evidenziare che la Giunta nella seduta del 13 marzo del 2007, perché qui non emerge, 2017 sì, qui non emerge e lei l'ha dimenticato o comunque insomma, un atto n. 74, però informiamo che la COSAP è stata aumentata del 15%.

Perché voglio dire siccome quando ero assessore al bilancio mi sentivo dire che non eravamo capaci di abbassare le aliquote, non eravamo capaci di tutto un po', io da quando siete saliti e siete così bravi, mi aspettavo in tema di aliquote, che andremo dopo, ma sono sempre quelle Guarnieri, mi aspettavo questi famosi fuochi artificiali di cui vi siete riempiti la bocca, a maggiore ragione che adesso sappiamo che i fuochi artificiali non spaventano le papere.

Per cui in realtà, però facciamolo presente ai cittadini che l'occupazione di suolo è aumentato del 15% per il dehor dei bar, i passi carrabili e quant'altro andranno in un momento comunque difficile come quello odierno, andranno a dovere affrontare una maggiore spesa. Grazie.

Ass. ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Il fatto delle fatture in uno degli ultimi corsi che hanno seguito i nostri dipendenti, l'IFEL aveva delineato come modello di regolamento di applicazione TARI proprio l'indicazione della richiesta delle fatture rilasciate.

Quindi sulla base di quelle che sono state appunto le indicazioni seguite in questi corsi di aggiornamento, il regolamento è stato conseguentemente modificato.

E' un indirizzo che è stato dato dall'IFEL, che addirittura prevederebbe le fatture quietanzate.

GUARNIERI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Vorrei sapere cosa ha fatto nascere questa esigenza di inserire le fatture, era finalizzata pare di capire il perché, cioè quando andavo ai corsi di aggiornamento quando tornavo in ufficio mi dicevano ritorna con i piedi sulla terra. Mi auguro che questo non sia quel volo pindarico della perfezione di chi ti presenta i corsi di aggiornamento.

Adesso io voglio intervenire per un caso che conosco abbastanza bene.

Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e quindi possono essere rifiuti sanitari e quant'altro. Si fa una convenzione con una ditta specializzata autorizzata al ritiro e che fornisce tutti i formulari, quella è la documentazione effettiva della quantità e qualità del prodotto che si è conferito o al ricicli o allo smaltimento, ci siamo.

La fattura in realtà, per alcuni casi, è il canone che paga nell'anno a seconda del numero dei ritiri che convenziona, quindi non è che attraverso la fattura riesci a capire se è stato smaltito un prodotto, il rifiuto in modo, diciamo, specifico ecc.

In realtà i rifiuti sanitari c'è nella zona qui quella che fa quasi tutto l'Ecoridania, tu fai un accordo, dici quanti ritiri vuoi fare e paghi un canone annuale.

Chi fattura dopo i formulari, il formulario di consegna, il formulario di smaltimento, ecc., io non capisco che cosa possa servire l'esibizione di una fattura di una convenzione.

Se mai, certo che bisogna dimostrare di avere la convenzione. Ecco, dimostrare di avere la convenzione, i formulari che sono quelli che per legge vanno tenuti e registrati ecc., ma la fattura sinceramente non la capisco e credo che sia anche un fastidio in più per chi già ha tutta questa procedura che non è neanche tanto simpatica da seguire e da fare.

Per la COSAP mi ha detto il consigliere porro avete aumentato le tariffe del 15% che ci porterà forse ad un gettito maggiore di 60.000 euro.

Questo gettito maggiore serve a che cosa, in un momento così direi drammatico per gli esercenti e quindi il pagamento della COSAP sappiamo che è diventato abbastanza pesante. Questi 60.000 euro andranno a coprire la maggiore spesa del personale aumentato a dismisura e raddoppiato nell'ufficio occupazione suolo pubblico.

Perché è questa la realtà, assessore abbia pazienza ma non riesco a capire i 60.000 euro, previsti di maggiore gettito, anzi le chiedo nella conclusione se ci può dire bene se è necessario, se è stato necessario aumentare del 15% per avere questo gettito di 60.000.

Perché credo che se servisse, così come penso ad andare a ricoprire le maggiori spese del personale oggi dedicato, perché una volta ce n'erano due, oggi siamo a quattro e mezzo perché adesso la quinta è anche al museo ecc.

Era meglio forse fondere i capitoli delle piccole cifre per non scomodare il cittadino a versare maggiori denari per coprire queste spese.

A questo punto il Presidente chiude la discussione e da la parola all'Ass. Allaria.

Ass. ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Allora relativamente alla domanda sulla fattura ritengo che la produzione delle fatture sia necessaria perché, come posso dire, provano tipologia e quantitativi dei rifiuti speciali che vengono conferiti e quindi questa è la necessità per cui, appunto, l'IFEL ha richiesto ed elencato nella documentazione provante la fattura con questa finalità.

Per quanto riguarda la COSAP se con 60.000 euro copriamo le spese di personale, allora l'aumento medio del 15% della COSAP e peraltro vorrei anche far notare che questo è un canone che non veniva toccato nel suo ammontare dalla fine degli anni 90, mi pare dal 99.

Quindi credo che insomma nulla impedisse di non ritoccare questo canone, seppur in un momento di difficoltà economica per le categorie.

Quindi non capisco quale sia il riferimento al ricoprire la spesa, l'agenzia, quale insomma avendo fatto anche il Sindaco sai tecnicamente che le spese del personale, tecnicamente e contabilmente sono operazioni che non può essere fatta e rientra, però qua devo anticipare un po' la discussione sul bilancio, rientra praticamente nella manovra sull'entrata che è stata fatta per la quadratura del bilancio.

Devo dire che il bilancio è stato depositato il 16 di marzo, quindi è necessario il decorso di 15 giorni per il deposito e quindi sarà possibile deliberarlo a decorrere dal 2 o dal 3 di aprile.

Il tutto è già stato, come prevede la legge e come i nostri uffici sollecitamente hanno fatto, è stato comunicato preventivamente alla Prefettura.

Quindi con riguardo all'approvazione appunto del bilancio.

Tornando sul discorso della COSAP c'è da dire che dal 99 ad oggi non c'è stato nessun tipo di aumento, neppure nei limiti consentiti dall'Istat e quindi se dal 99 ad oggi noi avessimo annualmente aumentato la COSAP, seguendo i canoni Istat, molto probabilmente ad oggi saremmo arrivati ad un canone che potrebbe essere il doppio di quello rispetto al quale appunto abbiamo fatto gli aumenti.

Devo dirti che ho chiesto anche agli uffici di indicarmi la quantità, se si può dire così in senso tecnico, allora in realtà l'aumento su sedie e tavolini, l'ufficio mi ha ... 85 posa tavolini e sedie e dehor, quindi la tariffa parte da 37,32 è stata aumentata a 43, è stata eliminata la tariffa sul centro storico per i dehor, a seguito appunto della modifica che avevamo fatto, mi pare l'anno scorso e poi ci sono 43 tavolini e sedie con pedana, la tariffa da 30,43 è stata aumentata a 47.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTESA la relazione introduttiva dell'Assessore Allaria;

TENUTO CONTO degli interventi succedutisi nel corso del dibattito;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

DATO ATTO che il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244 ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO opportuno puntualizzare:

- la documentazione da allegare alla richiesta di detassazione per la produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio di cui all'art.10 ed alla richiesta di riduzione per avvio al riciclo in modo autonomo di cui all'art.13;
- la decorrenza delle agevolazioni di cui all'art.16;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale unica, alla disciplina generale in materia di tributi locali, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 52 del d. lgs. 446/97 sul riordino della disciplina dei tributi e delle entrate degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che da il seguente risultato:

Presenti: n. 14
Astenuiti: n.==
Votanti: n. 14

Voti favorevoli alla proposta: n. 9
Voti contrari alla proposta: n. 5
(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro e Plumeri)

DELIBERA

1) **DI APPORTARE** al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) le seguenti modifiche:

- l'art.10 recante "Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio" è così integrato:

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

<p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.</p> <p>2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono, altresì, escluse dal computo della superficie assoggettabile i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono</p>	<p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.</p> <p>2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono, altresì, escluse dal computo della superficie assoggettabile i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono</p>
--	--

presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Restano assoggettati alla tassa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

In assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio di tutte attività predette, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale del 70%;

4. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 19 e fornire idonea

presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Restano assoggettati alla tassa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

In assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio di tutte attività predette, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale del 70%;

4. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 19 e fornire idonea

<p>documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.</p>	<p>documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, fatture rilasciate dal soggetto a ciò abilitato, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.</p>
---	---

- l'art. 13 recante "Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo" è così integrato:

Art. 13 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

<p>1. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati</p>	<p>1. Per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati</p>
--	--

<p>per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento) .</p> <p>2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito della dimostrazione dell'effettivo avvio al riciclo nell'anno di riferimento.</p> <p>3. Qualora il produttore dimostri di avviare direttamente al riciclo i rifiuti urbani assimilati, il Comune riconosce una riduzione nella misura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.500,00 e fino a kg.5.000,00, la tariffa è ridotta del 10%;- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.5.000,00 e fino a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 15%;- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 20%; <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno</p>	<p>per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento) .</p> <p>2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito della dimostrazione dell'effettivo avvio al riciclo nell'anno di riferimento.</p> <p>3. Qualora il produttore dimostri di avviare direttamente al riciclo i rifiuti urbani assimilati, il Comune riconosce una riduzione nella misura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.500,00 e fino a kg.5.000,00, la tariffa è ridotta del 10%;- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.5.000,00 e fino a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 15%;- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 20%; <p>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno</p>
---	---

successivo, allegando: a) la documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo; b)l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo; c) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);	successivo, allegando: a) la documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo, quali formulario rifiuti e fattura rilasciata da impresa a ciò abilitata; b)l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo; c) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);
--	---

- l'art.16 recante "Riduzioni ed agevolazioni" è così modificato:

Art. 16 – Riduzioni e agevolazioni

1. Per usufruire di riduzioni e/o agevolazioni l'interessato deve presentare richiesta, corredata da idonea documentazione, entro i termini per la dichiarazione. 2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.	1. Per usufruire di riduzioni e/o agevolazioni l'interessato deve presentare richiesta, corredata da idonea documentazione. 2. Le riduzioni e/o agevolazioni hanno effetto dal mese successivo a quello della domanda; il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione/agevolazione deve essere comunicato nei termini previsti per la presentazione della denuncia di variazione di cui all'art.19, pena il recupero del tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste dalla norma. 3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni
---	---

	precedentemente considerate.
--	------------------------------

2) **DI DARE ATTO** che per effetto della presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TARI è quello contenuto nell'"ALLEGATO 1".

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 14
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 14

Voti favorevoli alla proposta:	n. 9
Voti contrari alla proposta:	n. 5

(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro e Plumeri)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.